



COMUNE CARPINETI

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 29/09/2025

RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI AL 1 OTTOBRE 2025

IL SINDACO

Premesso che:

- i costanti cambiamenti climatici hanno modificato il clima anche locale rendendolo più mite rispetto al passato, con conseguenze positive (nell'ottica di riduzione) sui consumi per la climatizzazione invernale, ma al tempo stesso nocivi e compromettenti dell'equilibrio naturale dell'ecosistema;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013,
- Tale decreto prevede che per la zona climatica E un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, mentre nella fascia climatica F non è prevista alcuna limitazione;

Visto

- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 03/04/2017 e ss.mm.ii., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Preso atto che:

- il Comune di Carpineti è inserito principalmente nella zona climatica "E" ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, ma con provvedimento del Sindaco n°3577 del 18/05/2001 sono stati indentificati 149 luoghi del territorio comunale in cui le condizioni climatiche fanno ricadere tali spazi in zona climatica "F";
- l'art. 12 comma 8 del predetto Regolamento Regionale n°1/2017 dispone che per comprovate esigenze e condizioni i sindaci possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e

la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili e ne devono date comunicazione alla popolazione;

Considerato che

1. le temperature medie e minime registrate sul territorio comunale dalla stazione meteorologica di ARPAE Emilia-Romagna (stazione ARPAE posta tra la frazione di Carezza e quella di Croce) sono attualmente al di sopra dei valori medi climatologici 1991-2010;
2. gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali
3. nel territorio comunale la presenza di ampie superfici verdi e boscate ha indotto una parte della popolazione ad utilizzare come fonte energetica alternativa al gas, gpl e gasolio la biomassa legnosa forte anche del fatto che l'altimetria media del comune è superiore ai 300 m.s.l.m, limite imposto dalle leggi regionali per il parziale divieto di accensione di impianti a biomassa;

Ritenuto pertanto che

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e all'art. 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante anticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Tutto ciò premesso

ORDINA

L'aumento del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, anticipando l'accensione al 01/10/2025 per tutte le zone del territorio.

La riduzione dell'orario di accensione in ottemperanza al Decreto Ministeriale n°383/2022 ad un massimo di 13 ore giornaliere a partire dal 01/10/2025 fino al 08/04/2026, fatto salve ulteriore proroghe o riduzioni temporali

Una temperatura massima dell'aria all'interno degli ambienti di vita di massimo 19°C +/- 2°C

Per le aree ricadenti in zona climatica F è ammessa una accensione di massimo 7 ore fino al 01/10/2025 qualora la temperatura media scenda al di sotto di 12°C

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE ALTRESI'

1) L'immediata esecutività della presente ordinanza

2) ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Carpineti. Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Giuseppe Ruggi

(firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SINDACO
Giuseppe Ruggi
(firmato digitalmente)